

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1351)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1970, risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 434)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(LEONE)

**di concerto col Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

E DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 639)

**d'iniziativa dei deputati LUZZATTO, LATTANZI, CACCIATORE,  
GRANZOTTO, MAZZOLA e MINASI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 ottobre 1970*

---

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I.

**ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

## Art. 1.

*(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Sedi e sezioni staccate).*

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi avranno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 48.

Una sezione staccata con ordinamento speciale sarà pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa avrà sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio sarà composto di tre sezioni, tutte aventi sede a Roma.

## Art. 2.

*(Competenza dei tribunali amministrativi regionali su atti dell'amministrazione locale).*

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi, ancorchè non definitivi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

#### Art. 3.

*(Competenza su atti dell'amministrazione centrale).*

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo, salvochè, nel secondo caso, si tratti di atto concernente più impiegati addetti ad uffici aventi sede nelle circoscrizioni di tribunali amministrativi regionali diversi.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale di Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

## Art. 4.

*(Limiti alle competenze in relazione all'oggetto).*

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto questioni di persone fisiche o giuridiche, che non siano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

## Art. 5.

*(Competenza in materia di concessione di beni o servizi pubblici).*

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

## Art. 6.

*(Competenza in materia di contenzioso elettorale).*

Il tribunale amministrativo regionale è, altresì, competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le nor-

me dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 7.

*(Competenza di merito ed esclusiva).*

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione anche di merito o giurisdizione esclusiva nei casi indicati dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e dagli articoli 27 e 29 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Esso esercita, altresì, giurisdizione esclusiva nelle materie indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 8.

*(Competenza su questioni pregiudiziali o incidentali).*

Nelle materie, in cui il tribunale regionale amministrativo non ha competenza esclusiva, esso può decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali o incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa.

Restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni concernenti lo stato e la capacità dei privati indi-

vidui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

## TITOLO II

### COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

#### Art. 9.

*(Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sono assegnati a ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, e non meno di cinque magistrati amministrativi regionali, appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

Ai tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni deve essere sempre assegnato un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Parimenti, un presidente di sezione è assegnato alle sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.

#### Art. 10.

*(Collegio giudicante dei tribunali amministrativi regionali).*

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.

In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

#### Art. 11.

*(Destinazione alla presidenza del tribunale amministrativo regionale).*

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tri-

bunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno quattro anni di anzianità e col loro consenso. Possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato, a domanda, non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

#### Art. 12.

*(Ruoli organici).*

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;

b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità;

c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

#### Art. 13.

*(Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali).*

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le nor-

me sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per una delle seguenti ragioni:

- a) su domanda;
- b) in seguito ad avanzamento;
- c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità;
- d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

#### Art. 14.

*(Concorsi a referendario).*

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età:

- 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;
- 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;
- 3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;
- 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;



5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da un professore universitario di ruolo titolare di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

#### Art. 15.

*(Nomina a primo referendario).*

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

#### Art. 16.

*(Nomina a consigliere amministrativo regionale).*

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 17.

*(Trasferimento al ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali).*

A partire dal 1° gennaio 1975, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

Art. 18.

*(Segreterie dei tribunali amministrativi regionali).*

Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno,

con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di segreteria del Consiglio di Stato.

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

### TITOLO III.

#### NORME DI PROCEDURA

##### Art. 19.

*(Norme generali di procedura).*

Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme del regolamento di procedura

dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modificazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

#### Art. 20.

*(Alternatività del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).*

Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico. Il relativo termine decorre dalla comunicazione della decisione stessa.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati

che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico devono essere informati a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale; entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è parimenti escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

#### Art. 21.

*(Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione).*

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio all'atto impugnato, il presidente provvede a norma dell'articolo 210 del codice di procedura civile.

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili che possano discendere dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, su tale istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emes-

sa in camera di consiglio nella prima sua udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

I ricorsi non possono essere messi in discussione se non sono trascorsi novanta giorni dall'ultima notifica.

Se entro il termine suddetto l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

#### Art. 22.

##### *(Fissazione della udienza).*

Nei quindici giorni successivi alle scadenze del termine previsto nel quarto comma dell'articolo 21, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori a quello fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente provvede, ove occorra, agli incumbenti istruttori.

#### Art. 23.

##### *(Sentenze).*

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice, nonchè al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

#### Art. 24.

*(Impugnativa avverso le sentenze).*

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Il ricorso non può più proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di legittimità o di merito del giudice di primo grado.

#### Art. 25.

*(Giudizio di appello del Consiglio di Stato).*

Al giudizio di appello si applicano le norme, che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono regolati dalle disposizioni già previste nell'articolo 83/12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

## Art. 26.

*(Difetto di giurisdizione).*

Il difetto di giurisdizione deve essere pronunciato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 24.

Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

## Art. 27.

*(Incompetenza territoriale).*

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito chiedendo che la questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.



Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti gli avvocati delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale per le questioni che avrebbero potuto essere sollevate col regolamento preventivo di competenza.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

#### Art. 28.

*(Rapporti tra tribunale amministrativo regionale e sezione staccata).*

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccipirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla no-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anzichè dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

**Art. 29.**

*(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).*

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

**Art. 30.**

*(Annullamento senza rinvio).*

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

## Art. 31.

*(Annullamento con rinvio e decisione della controversia).*

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

## Art. 32.

*(Impugnativa delle decisioni pronunciate in grado di appello).*

Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

## Art. 33.

*(Giudizi di ottemperanza).*

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della

circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando tali ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei magistrati amministrativi, la competenza sarà del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

##### Art. 34.

*(Norme transitorie  
in materia di competenza).*

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo un anno dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

Per i giudizi che saranno promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

##### Art. 35.

*(Competenza in materia di controversie dei dipendenti dagli enti pubblici economici).*

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della

autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversia dei dipendenti da enti pubblici economici.

Art. 36.

*(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito in Sicilia).*

Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a), e nell'articolo 6 della presente legge.

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente lo disciplinano.

Art. 37.

*(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Valle d'Aosta).*

Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle già attribuite alla competenza della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta a sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modifiche.

Art. 38.

*(Norme per i ricorsi pendenti e riapertura dei termini per i ricorsi in materia elettorale).*

I ricorsi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale

del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso, fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

La segreteria del tribunale amministrativo regionale deve dare comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto trasferimento.

Le segreterie delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e della Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta continuano a ricevere fino alla data suddetta i ricorsi già attribuiti alla rispettiva competenza.

Per i ricorsi, di cui alla lettera a) dell'articolo 2, pendenti in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna parte può, con istanza diretta al presidente del collegio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data anzidetta, chiedere la trasmissione del ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Il presidente provvede con decreto.

Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previsti dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 39.

I ricorsi, che a tale data fossero pendenti dinanzi ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di quindici giorni dalla data stessa.

Fino alla data medesima continua sui ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa.

Restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni divenute definitive prima della data stessa.

#### Art. 39.

*(Data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali).*

L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

Il primo concorso a sensi dell'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 40.

*(Nomina diretta di magistrati amministrativi regionali).*

Per la prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dei seguenti magistrati amministrativi regionali:

- n. 18 consiglieri;
- n. 27 primi referendari;
- n. 15 referendari.

Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle università, tra i professori incaricati nelle stesse con almeno dieci anni di insegnamento, nonchè tra i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato; per la nomina a consigliere si richiede qualifica non inferiore a consigliere d'appello, o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referendario, qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario, qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore

rispettivamente a ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche equiparate. Un terzo di queste nomine dovrà avvenire tra gli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa della amministrazione civile dell'interno.

Non potranno essere nominati coloro che abbiano età superiore rispettivamente a sessanta, cinquantacinque, cinquanta anni.

#### Art. 41.

*(Concorsi speciali per magistrati amministrativi regionali).*

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 18 posti di consigliere;
- n. 27 posti di primo referendario;
- n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta di due consiglieri di Stato e di due professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle università.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

#### Art. 42.

*(Ammissione ai concorsi per posti di consigliere).*

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;



b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di sessanta anni.

#### Art. 43.

*(Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario).*

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 41 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di cinquantacinque anni.

## Art. 44.

*(Ammissione ai concorsi per posti di referendario).*

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 41, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 14 della presente legge, purchè di età non superiore a cinquanta anni.

## Art. 45.

*(Composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato).*

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, fanno parte del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato tutti i presidenti di sezione e i consiglieri di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali.

## Art. 46.

*(Riserva di posti di consigliere di Stato).*

I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I posti lasciati scoperti sono considerati posti di riserva ai fini delle nomine a referendario.

I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, prederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

## Art. 47.

*(Collocamento in soprannumero di funzionari dell'amministrazione civile dell'interno).*

I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei soprannumeri si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

## Art. 48.

*(Regolamenti di attuazione).*

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le sue norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 14.

## Art. 49.

*(Spese di funzionamento).*

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Fino a quando nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale non sia iniziato il funzionamento degli organi regionali, le spese di cui al precedente comma sono sostenute dalla prefettura del capoluogo provinciale, in cui ha sede il tribunale, la quale provvede anche a fornire i locali.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 50.

*(Copertura finanziaria).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

## MAGISTRATI AMMINISTRATIVI REGIONALI

## POSTI IN ORGANICO.

	Con effetto:		TOTALE
	dall'entrata in vigore della legge	dopo un anno dall'entrata in vigore della legge	
Consiglieri . . . . .	36	10	46
Primi referendari . . . . .	54	33	87
Referendari . . . . .	30	57	87
	120	100	220